


Roma 21 giugno 2007

**L'ORARIO DI LAVORO E LE
NUOVE NORME IN MATERIA DI
TEMPI DI GUIDA, INTERRUZIONI E
PERIODI DI RIPOSO PER IL
PERSONALE VIAGGIANTE**


IL QUADRO NORMATIVO

Orario di lavoro, guida, interruzioni e riposi




IL QUADRO NORMATIVO

Definizione di orario di lavoro



IL QUADRO NORMATIVO

Durata di guida




IL QUADRO NORMATIVO

Interruzioni

Tipologia dei servizi	Normativa comunitaria	Normativa nazionale	Contrattazione collettiva
Urbano	Manca una normativa specifica	Manca una normativa specifica	Manca una normativa specifica
Extraurbano < 50 km	Manca una normativa specifica	Art. 5 L. 138/1958	
Extraurbano > 50 km Noleggio autobus	Art. 7 Reg. CE 561/2006	Manca una normativa specifica	Manca una normativa specifica


IL QUADRO NORMATIVO

Durata del Lavoro notturno



IL QUADRO NORMATIVO

Computo dell'orario effettivo



IL QUADRO NORMATIVO

Riposo giornaliero

Tipologia di servizi	Modalità di esecuzione	Riferimento normativo
Urbano	Durata minima di 10 ore	Art. 20 R.D.L. 2328/1923
Extraurbano < 50 km	Durata media non inferiore a 11 ore	Art. 7 L. 138/1958
Extraurbano > 50 km Noleggio autobus	11 ore consecutive o 12 ore frazionate (3 + 9) oppure almeno 9 ore ma inferiore ad 11 ore	Art. 8 Reg. CE 561/2006

IL QUADRO NORMATIVO

Riposo settimanale

Tipologia di servizi	Modalità di esecuzione	Riferimento normativo e/o contrattuale	
Urbano	24 ore con una periodicità <i>ragionevole</i> di 6 +1* Riconoscimento di almeno 52 riposi in ragione d'anno	Art. 21 R.D.L. 2328/1923 L. 370/1934	Art. 36 Cost. Art. 2109 c.c.
Extraurbano < 50 km	24 ore con una periodicità <i>ragionevole</i> di 6 +1*	Art. 8 L. 138/1958	
Extraurbano > 50 km Noleggio autobus	Almeno 45 ore (riposo regolare) Almeno 24 ore (riposo ridotto salvo recupero)	Art. 8 Reg. CE 561/2006	

* Sentenza della Corte Costituzionale n. 146/1971

LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE VIAGGIANTE

Prima Parte



ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

D.Lgs. 66/2003

- **DEFINIZIONI**
- **CAMPI DI APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE**
- **ORARIO DI LAVORO**
 - la durata normale
 - la durata massima settimanale
 - la durata media settimanale
 - il lavoro straordinario

DEFINIZIONI: Orario di lavoro

D.Lgs. 66/2003

R.D.L. 692/1923

Ogni lavoro che richieda un'attività assidua e continuativa

D.Lgs. 66/2003

Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni

Direttiva 2002/15/CE

Ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile (personale viaggiante):

- è sul posto di lavoro
- è a disposizione del datore di lavoro
- ed esercita le sue funzioni o attività

DEFINIZIONI: Orario di lavoro

Direttiva 2002/15/CE

Per il lavoratore mobile costituisce orario di lavoro ogni periodo durante il quale è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:

- il tempo dedicato alle operazioni di autotrasporto: la guida; il carico e lo scarico; la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo; la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo; ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione, ecc.

DEFINIZIONI: Orario di lavoro

Direttiva 2002/15/CE

- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri

DEFINIZIONI: Orario di lavoro

Direttiva 2002/15/CE

Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro:

i riposi intermedi di cui all'art. 5

- i periodi di riposo di cui all'art. 6

- i tempi di disponibilità di cui all'art. 3, lett. b) fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla normativa nazionale o dai contratti di categoria

DEFINIZIONI: Orario di lavoro

Direttiva 2002/15/CE art 3, lett. b)

Tempi di disponibilità:

- i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori.

In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno e di periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione.

DEFINIZIONI: Orario di lavoro

Direttiva 2002/15/CE art 3, lett. b)

Tempi di disponibilità (segue):

- per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo

Fatte salve le clausole di indennizzazione previste dalla normativa nazionale o dai contratti di categoria

DEFINIZIONI: Orario di lavoro

Direttiva 2002/15/CE

Posto di lavoro:

- il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa
- il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni
- qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto

DEFINIZIONI: lavoratore mobile

D.Lgs. 66/2003

Qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un'impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso ferroviario

DEFINIZIONI: periodo di riposo

D.Lgs. 66/2003

Qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro

DEFINIZIONI: periodo notturno

D.Lgs. 66/2003

Periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino

Il R.D.L. 2328/1923 (art.6) considera notturno il lavoro effettuato in tutto o in parte tra le 0 e le 5 mentre la legge 138/1958 (art.4) dalle ore 22 alle 5.

DEFINIZIONI: lavoro straordinario

D.Lgs. 66/2003

“è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro come definito all’articolo 3 del presente decreto”

CAMPO DI APPLICAZIONE

D.Lgs. 66/2003 art. 2

Le disposizioni si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati compresi gli apprendisti maggiorenni, ad eccezione dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE

Profili di cui alla direttiva 2002/15/CE

- composizione dell'orario di lavoro;
- durata massima settimanale della prestazione di lavoro;
- riposi intermedi;
- periodi di riposo (estende le relative disposizioni del Reg. 561/2006 ad apprendisti e tirocinanti);
- lavoro notturno.

CAMPO DI APPLICAZIONE

D.Lgs. 66/2003

Per il trasporto di persone su strada il decreto legislativo si applica:

- al personale che rientra nella nozione di “personale mobile” dipendente da imprese che effettuano servizi di trasporto urbani ed extraurbani, con esclusione degli articoli riguardanti il riposo giornaliero (art.7), le pause (art.8) il riposo settimanale (art.9), e la durata del lavoro notturno (art.13), per il quale continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni di cui al R.D.L. 2328/1923 per i servizi urbani, e alla legge 138/58 per i servizi extraurbani (art. 17, comma 6);
- in via residuale, ossia limitatamente ai profili non disciplinati dalla direttiva 2002/15/CE, al personale viaggiante dipendente da imprese che effettuano trasporti con veicoli adibiti al trasporto viaggiatori in servizio di linea il cui percorso supera i 50 Km, e a quello adibito al trasporto di viaggiatori con autobus (servizi di noleggio autobus con conducente).

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro

Art. 3 D.Lgs. 66/2003

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

Non è più previsto un limite giornaliero dell'orario di lavoro.

AUTOFERROTRANVIERI

L'orario normale di lavoro è fissato contrattualmente in 39 ore settimanali.

(Art. 4 CCNL 23.7.1976)

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

L'orario normale di lavoro è fissato contrattualmente in 40 ore settimanali.

(Art. 15 CCNL 3.7.1996)

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

La durata massima settimanale

Tipologia di servizi	Durata massima Art. 4	Riferimento normativo legale e/o contrattuale
Urbano	* I contratti collettivi stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro	Non è espressamente prevista
Extraurbano < 50km		Non è espressamente prevista
Extraurbano > 50km		Art. 4 Dir. 2002/15/CE 60 ore
Noleggio autobus		Art. 4 Dir. 2002/15/CE 60 ore

*** Sia per gli autoferrotranvieri che per il noleggio autobus la durata massima settimanale non è stabilita contrattualmente. Tuttavia, nel primo caso il limite attuale di riferimento della durata massima settimanale è di 60 ore [48 + 12], nel secondo caso è quello di cui alla direttiva 2002/15/CE**

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

La durata media settimanale

Tipologia
di servizi

Durata media
48 ore - Art. 4

Riferimento
normativo legale
e/o contrattuale

Noleggio

Da calcolarsi con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi che possono essere elevati dai contratti collettivi a 6 mesi ovvero a 12 mesi per ragioni obiettive, tecniche ed organizzative.

**Art. 4
D.Lgs. 66/2003
Artt. 15 e 18 CCNL
3.7.1996**

**Urbano
Extraurbano
< 50 km**

**Art. 4
D.Lgs. 66/2003
Art.8
A.N. 25.7.1997
Art. 6
A.N. 27.11.2000**

**Extraurbano
> 50 km**

**Art. 4
Dir. 2002/15/CE
Art. 8
A.N. 25.7.1997
Art. 6
A.N. 27.11.2000**

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Il lavoro straordinario

Tipologia
di servizi

Noleggio

Urbano

**Urbano
Extraurbano
< 50 km**

**Extraurbano
> 50 km**

Modalità di esecuzione
Art. 5

L'accordo individuale di cui al comma 3, dell'articolo 5 D.Lgs. 66/2003 non è applicabile ai settori in quanto esistono specifiche norme contrattuali che stabiliscono le modalità di esecuzione del lavoro straordinario.

Riferimento
normativo legale
e/o contrattuale

**Art. 5
D.Lgs. 66/2003
Art. 18 CCNL 3.7.1996**

**Art. 5
D.Lgs. 66/2003
Art. 17
CCNL 23.7.1976
sostituito dall'art. 11
A.N. 12.3.1980**

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Il lavoro notturno

Tipologia di servizi	La durata Art. 13	Riferimento normativo legale e/o contrattuale
Noleggio	L'orario di lavoro notturno dei lavoratori non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite	Art. 7 Dir. 2002/15/CE Art. 18 CCNL 3.7.1996
Urbano		Art. 6 R.D.L 2328/1923 Art. 17 CCNL 23.7.1976 sostituito dall'art. 11 A.N. 12.3.1980
Urbano Extraurbano < 50 km		Art. 4 L. 138/1958 Art. 17 CCNL 23.7.1976 sostituito dall'art. 11 A.N. 12.3.1980
Extraurbano > 50 km		

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Deroghe alla disciplina artt. 7, 8, 9 e 13

Tipologia di servizi	Deroghe Art. 17, comma 6	Riferimento normativo legale e/o contrattuale
Urbano	Le disposizioni di cui agli articoli 7 (Riposo giornaliero), 8 (Pause), 9 (Riposo settimanale) e 13 (Durata del lavoro notturno) non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie trovano applicazione le relative disposizioni di cui al R.D.L. 2328/1923 e alla legge 138/1958	Artt. 17, 20 e 21 R.D.L. 2328/1923 Art. 17 CCNL 23.7.1976 sostituito dall'art. 11 A.N. 12.3.1980
Extraurbano < 50 km		Artt. 5, 6, 7 e 8 L. 138/1958 Art. 17 CCNL 23.7.1976 sostituito dall'art. 11 A.N. 12.3.1980
Extraurbano > 50 km		Art.6 L. 138/1958 Artt. 7 e 8 Reg. CE 561/2006 Art. 17 CCNL 23.7.1976 sostituito dall'art. 11 A.N. 12.3.1980

LE NUOVE NORME IN MATERIA DI TEMPI DI GUIDA, INTERRUZIONI E PERIODI DI RIPOSO PER IL PERSONALE VIAGGIANTE

Seconda Parte



- ◆ **LE FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**
- ◆ **IL CAMPO DI APPLICAZIONE**
- ◆ **I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO**
- ◆ **APPARECCHIO DI CONTROLLO:**
decorrenze

LE FINALITÀ

- ◆ armonizzare e migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale
- ◆ consolidare ed incrementare il progresso tecnico compiuto in tale settore
- ◆ adottare misure tese a limitare il tempo di lavoro settimanale massimo dei lavoratori mobili
- ◆ ottimizzare il controllo e rispettare in modo rigoroso ed uniforme le regole vigenti

LE FINALITÀ

◆ abroga e sostituisce il Regolamento CEE 3820/1985

◆ modifica i Regolamenti CEE 3821/1985 e CE 2135/1998 relativi all'apparecchio di controllo

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento CE 561/2006 si applica al trasporto su strada effettuato a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori:

- atti, e destinati, a trasportare più di nove persone, conducente compreso;
- in servizio regolare di linea il cui percorso supera i 50 chilometri.

EXTRAURBANO > 50km
periodo transitorio analogico

TRANSFRONTALIERI
periodo transitorio analogico

INTERNAZIONALI UE

SERVIZI OCCASIONALI

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono pertanto esclusi i veicoli adibiti ai servizi di linea il cui percorso non supera i 50 Km, per i quali trova applicazione il combinato disposto del D.Lgs. 66/2003 e della legge 138/1958

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Tempo di guida

Regolamento CEE 3820/1985

Il Regolamento non prevedeva alcuna definizione di tempo di guida, riconducendo la durata dell'attività esclusivamente al "periodo di guida giornaliero" di cui all'art. 6

Regolamento CE 561/2006

"tempo di guida" = la durata dell'attività di guida registrata automaticamente o semiautomaticamente dall'apparecchio di controllo analogico o digitale ovvero manualmente

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Altre mansioni

“altre mansioni” (definizione introdotta dall’art. 26):

tutte le attività diverse dalla guida, comprese nella definizione di orario di lavoro dalla Direttiva 2002/15/CE, nonché ogni operazione svolta per il medesimo o per altro datore di lavoro

Direttiva 2002/15/CE

- il tempo dedicato alle operazioni di autotrasporto (esclusa la guida)
- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Periodo di guida

Regolamento CEE 3820/1985

Non prevedeva alcuna
definizione di “periodo di
guida”

Regolamento CE 561/2006

“periodo di guida”: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o di un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Periodo di guida giornaliero


Regolamento CEE 3820/1985

Il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero ed un periodo di riposo settimanale non deve superare 9 ore. Può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore

Regolamento CE 561/2006

Il periodo complessivo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore. Tale periodo può essere esteso fino a 10 ore, ma non più di due volte nell'arco della settimana

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO



56 ORE TEORICHE DI GUIDA

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Periodi di guida settimanale

Regolamento CEE 3820/1985

Prevedeva solo che il periodo complessivo di guida non dovesse superare 90 ore in un periodo di due settimane consecutive

Regolamento CE 561/2006

Il periodo di guida settimanale non deve superare le 56 ore, stante il limite delle 90 ore in un periodo di due settimane consecutive. Inoltre, non deve superare la durata massima settimanale dell'orario di lavoro di 60 ore

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Interruzioni

Regolamento CE 561/2006 e Regolamento CEE 3820/1985

Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo (articoli 7, comma 1)



I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Interruzioni

L'interruzione di almeno 45 minuti

Regolamento CEE 3820/1985

“può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l'osservanza del comma 1” (art.7, co.2)


Regolamento CE 561/2006

“può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida, in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma” (art. 7, co.2)

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Interruzioni

Regolamento CEE 3820/1985



Regolamento CE 561/2006



Non è, pertanto, più possibile frazionare l'interruzione in 3 periodi di (almeno) 15 minuti ciascuno. Inoltre, indipendentemente dalla durata della prima interruzione (che non può essere inferiore a 15 minuti), la seconda dovrà essere di almeno 30 minuti

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Periodo di riposo giornaliero regolare

Regolamento CEE 3820/1985

Riposo giornaliero minimo:
almeno 11 ore consecutive in un periodo di 24 ore, esteso a 12 ore se frazionato

“frazionamento”

il riposo può essere preso in 2 o 3 periodi separati nell'arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore

Regolamento CE 561/2006

Riposo giornaliero regolare:
almeno 11 ore consecutive nell'arco di 24 ore dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale, esteso a 12 ore se frazionato

“frazionamento”

il riposo giornaliero regolare può essere preso in 2 periodi il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione, ed il secondo di almeno 9 ore senza interruzione

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Periodo di riposo giornaliero ridotto

Regolamento CEE 3820/1985

Riposo giornaliero ridotto:

almeno 9 ore ininterrotte non più di 3 volte in una settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva

Regolamento CE 561/2006

Riposo giornaliero ridotto:

almeno 9 ore ininterrotte. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale

Il riposo giornaliero in caso di multipresenza

“multipresenza”:

durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, a bordo del veicolo si trovano in servizio almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Il riposo giornaliero in caso di multipresenza

Regolamento CEE

3820/1985

In ciascun periodo di 30 ore, durante il quale a bordo di un veicolo vi erano almeno due conducenti, ciascuno di loro doveva avere un periodo minimo di riposo giornaliero non inferiore ad 8 ore consecutive

Regolamento CE

561/2006

Nel caso di multipresenza, in deroga a quanto previsto in tema di riposo giornaliero, i conducenti devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale

Cambia, pertanto, la durata del riposo giornaliero (almeno 9 ore) e la previsione dell'obbligatoria presenza a bordo di un secondo conducente a partire dalla seconda ora di multipresenza

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Periodo di riposo settimanale

Regolamento CEE 3820/1985

Riposo settimanale regolare:

almeno 45 ore consecutive nel corso di ogni settimana

Riposo settimanale ridotto:

minimo 36 ore consecutive, se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente, o un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi (salvo recupero)

Regolamento CE 561/2006

Riposo settimanale regolare:

almeno 45 ore consecutive nel corso di ogni settimana

Riposo settimanale ridotto:

un tempo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto fino alla durata minima di 24 ore ininterrotte (salvo recupero)

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Recupero del riposo settimanale

Regolamento CEE 3820/1985

Il recupero di 9 ore (45 – 36) o di 21 (45 – 24) doveva essere compensato da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana successiva, collegato ad un altro periodo di riposo di **almeno 8 ore e doveva essere concesso, a richiesta dell'interessato nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del conducente**

Regolamento CE 561/2006

Il recupero di 21 ore (45 – 24) deve essere compensato da un periodo equivalente di riposo continuo da usufruirsi prima della fine della terza settimana successiva, collegato ad un altro periodo di riposo di **almeno 9 ore**

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Periodo di riposo settimanale

Regolamento CEE 3820/1985

Nel caso di tours internazionali il riposo settimanale poteva essere rinviato alla fine del 12° giorno. Il riposo compensativo corrispondente poteva essere goduto “in blocco” alla fine dei dodici giorni. Il periodo di guida, in ogni caso, non doveva superare le 90 ore nell’arco di due settimane consecutive

Regolamento CE 561/2006

Il regolamento ha inopinatamente soppresso la deroga

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Periodo di riposo settimanale

Regolamento CEE 3820/1985

Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale (...) che può essere rinviato alla fine del sesto giorno se la durata massima di guida nel corso dei giorni non supera il massimo corrispondente a sei periodi di guida giornalieri

Regolamento CE 561/2006

Il riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei giorni dal termine del precedente riposo settimanale. L'intervallo di tempo che separa due riposi settimanali è calcolato, quindi, su periodi di 24 ore ciascuno e non più su sei periodi di guida

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Periodo di riposo settimanale

Regolamento CE 561/2006

Nel corso di due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno:

- due periodi di riposo settimanale regolare (di almeno 45 ore ciascuno) oppure;
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore, salvo recupero (almeno 21 ore)

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Prolungamento e conversione

Regolamento CEE 3820/1985

Nel corso di ogni settimana un periodo di riposo giornaliero era esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45 ore consecutive (ovvero di 36 o 24 ore nei casi di riposo ridotto)

Regolamento CE 561/2006

Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto

Resta, quindi, confermato che il riposo settimanale, sia regolare che ridotto, ricomprende il periodo di riposo giornaliero

Giornaliero regolare in Settimanale regolare



Il riposo giornaliero regolare di 11 ore viene prolungato e convertito in 45 ore di riposo settimanale regolare:

11 ore lunedì	+
24 ore martedì	+
<u>10 ore mercoledì</u>	=
45 ore	

Giornaliero regolare in Settimanale ridotto




Il riposo giornaliero regolare di 11 ore viene prolungato e convertito in 24 ore di riposo settimanale ridotto:

$$\begin{array}{r}
 11 \text{ ore mercoledì} \quad + \\
 13 \text{ ore giovedì} \quad = \\
 \hline
 24 \text{ ore} \quad *
 \end{array}$$

(* Fermo restando il recupero delle 21 ore entro la 3^a settimana)

Giornaliero ridotto in Settimanale ridotto



Il riposo giornaliero ridotto di 9 ore viene prolungato e convertito in 24 ore di riposo settimanale ridotto:

$$\begin{array}{r}
 9 \text{ ore martedì} \quad + \\
 \underline{15 \text{ ore mercoledì}} \quad = \\
 24 \text{ ore} \quad *
 \end{array}$$

(* Fermo restando il recupero delle 21 ore entro la 3^a settimana)

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Periodo di riposo in trasferta

Regolamento CEE 3820/1985

Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo purché questo sia provvisto di una cuccetta e sia in sosta

Regolamento CE 561/2006

In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta

Il nuovo regolamento, quindi, prevede che anche il riposo settimanale ridotto può essere fruito all'interno del veicolo. La deroga opera esclusivamente per il conducente in trasferta a condizione che il mezzo, oltre ad essere fermo, sia munito di “idonee attrezzature per tutti i conducenti presenti a bordo”

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Deroghe alla disciplina dei riposi

Regolamento CE 561/2006

Il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare, può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. Nel corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente dispone di una branda o di una cuccetta

La nuova normativa, quindi, a differenza della precedente:

- specifica che si tratta di un periodo di riposo giornaliero regolare;
- consente **due (non più solo una) interruzioni** del riposo durante le quali il conducente può effettuare altre attività, **per non più di un'ora complessivamente**;
- **non prevede più** che al conducente debba essere aumentato di due ore il riposo interrotto

I DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO

Deroghe alla disciplina dei riposi

Regolamento CE 561/2006

Il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul luogo dove deve prendere in consegna il veicolo rientrando nel campo di applicazione del Regolamento CE 561/2006 o per ritornare in tale sede, se il veicolo non si trova né nel luogo di residenza del conducente né presso la sede dell'impresa, **non può essere considerato come riposo**, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un treno e disponga di una branda o di una cuccetta. Al contrario tale tempo, se viene impiegato alla guida di un veicolo non rientrando nel campo di applicazione del Regolamento CE 561/2006, viene considerato come "altre mansioni"

APPARECCHIO DI CONTROLLO

Decorrenze (Art. 27)

Già dal 1 maggio 2006
i veicoli, adibiti a servizi rientranti nel
campo di applicazione del Reg. CE 561/2006,
immessi in circolazione per la prima volta
devono essere muniti di un apparecchio
di controllo conforme alle disposizioni
di cui all'allegato IB del
Regolamento CEE 3821/1985
(tachigrafo digitale)

APPARECCHIO DI CONTROLLO

Decorrenze

I SERVIZI:
- INTERNAZIONALI UE
- OCCASIONALI

**per i quali è già obbligatorio
l'apparecchio analogico,
possono mantenerlo sino a quando
sarà funzionante.**

**Nel momento in cui
questo dovesse rompersi o
non essere più funzionale all'uso
per cui era previsto,
scatta l'obbligo
del montaggio e dell'utilizzo
del tachigrafo digitale**

APPARECCHIO DI CONTROLLO

Decorrenze: art. 26, punto 2

I SERVIZI:

- REGOLARI IN AMBITO NAZIONALE > 50 KM
- TRANSFRONTALIERI

dal 1 gennaio 2008

dovranno conformarsi

all'obbligo di installazione del tachigrafo digitale.

Qualora non risulti installato il cronotachigrafo analogico,

il nuovo Regolamento dispone l'obbligo della tenuta dell'orario di servizio e del registro di servizio

fino al 31 dicembre 2007

APPARECCHIO DI CONTROLLO

Decorrenze Art. 26, punto 3)

Già dal 1 maggio 2006

l'impresa di trasporto garantisce che sui veicoli dotati di apparecchio di controllo rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE 561/2006 i dati dell'unità di bordo e della carta del conducente siano conservati per almeno i 12 mesi successivi alla registrazione

APPARECCHIO DI CONTROLLO

Decorrenze: Art. 26, punto 4), 5° alinea

Dal 1 gennaio 2008

il conducente deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti, i fogli di registrazione comprendenti
**la giornata in corso e
i 28 giorni precedenti**

Attualmente il conducente deve essere in grado di presentare i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dallo stesso nei 15 giorni precedenti